



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 274/18 S.N.

Roma, 20 aprile 2018

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria DE BARTOLOMEIS

**OGGETTO: Vice Commissari del ruolo direttivo “ad esaurimento” della Polizia di Stato.
Uso del titolo accademico.**

Gent.mo Direttore,

leggiamo da una nota di risposta ad un quesito posto dalla Questura di Modena, *solo incidentalmente pervenutaci*, che, a parere del direttore dell'Ufficio Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale per le Risorse Umane, il personale che riveste la qualifica di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento in possesso della qualifica accademica, non avrebbe diritto all'appellativo di “Dottore” negli atti e provvedimenti emanati dall'Amministrazione (**all. 1**).

A sostegno della singolare tesi, si limita, del tutto arbitrariamente, l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 11 comma 3 del D.P.R. 782/85 (“*Nei rapporti interpersonali è obbligatoria la indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico*”), al solo personale dirigente e direttivo .

E' invece evidente che la citata norma, in una prospettiva costituzionalmente orientata, sia diretta non solo al personale dirigente e direttivo, ma a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta. Se così non fosse, la norma sarebbe stata formulata diversamente, secondo il noto principio *ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*, così come al comma 4 del menzionato articolo (“*Quando, nel rivolgersi al superiore di qualifica dirigenziale o direttiva, si fa uso della qualifica, alla stessa va premesso il termine ‘signore’*”).

Ad ulteriore sostegno dell'*arbitrio ermeneutico* consumato, e a riprova dell'illogicità della conclusione a cui giunge l'Amministrazione, v'è il fatto che, per giungere alla ridetta conclusione ed individuarne la *ratio*, richiama una norma di molto posteriore (anno 2000), ovvero il primo riordino delle carriere direttive e dirigenti, guardandosi invece dal menzionare la disciplina previgente, che contemplava anche casi di direttivi e dirigenti non laureati e che, pertanto, non avevano diritto all'appellativo di dottore (sic).

Tale criterio ermeneutico, per il vero, s'incardina nel solco di una circolare del 2008 a firma del Capo della Polizia - alquanto lapidariamente e senza interrogarsi sui principi generali dell'ordinamento - precisava che “*essendo il titolo accademico richiesto esclusivamente per l'accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali, l'uso dello stesso è consentito solo ed esclusivamente agli appartenenti a tali ruoli*”, concedendo peraltro che il dipendente laureato si fregiasse del titolo accademico conseguito, ma con l'obbligo di farlo precedere dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa (**all. 2**).

Quindi, è evidente che la circolare *de qua* (che, è superfluo ricordarlo, NON è comunque fonte del diritto), al di là del tenore che tende a mascherare un diritto con una sorta di benevolente concessione, intendesse evitare di ingenerare equivoci sul profilo professionale rivestito e quindi, pur nella sua parziale contraddittorietà¹, l'interpretazione poteva possedere una sua sostanziale logica.

La risposta al quesito della Questura di Modena, invece, oltre a palesarsi antiggiuridica per le ragioni già esposte, appare anche destituita di ogni fondamento logico, laddove i profili professionali degli appartenenti al ruolo ordinario dei Commissari e degli appartenenti al ruolo ad esaurimento sono identici!

V'è dunque l'auspicio che il parere reso alla Questura di Modena - alquanto frettolosamente e senza alcun confronto con le Organizzazioni Sindacali - venga disatteso e che la questione si risolva con apposita, meditata circolare che tenga conto dell'assoluta necessità di rispettare pienamente il diritto all'uso della qualifica accademica, spettante *ipso iure* a chi l'ha conseguita e trascritta sul foglio matricolare del dipendente, sia esso appartenente al ruolo direttivo ad esaurimento, sia esso appartenente a ruoli ancora inferiori.

E' infatti lampante che il diritto all'uso della qualifica accademica è del tutto indipendente rispetto al diritto all'uso della qualifica lavorativa posseduta e al profilo professionale ad essa riferito. Altrettanto chiaro è che il diritto all'appellativo di dottore è inalienabile e deriva da norme generali non derogate da alcuna fonte speciale².

Ove l'Amministrazione avverta l'esigenza di non ingenerare confusione, lo scopo è perfettamente raggiungibile con l'uso congiunto delle due qualifiche (accademica e professionale), come peraltro già intuito nell'anno 2008, ma con diritto di reciprocità e cioè anche con riguardo agli atti e provvedimenti provenienti dall'Amministrazione.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

¹ Non si vede perché il criterio di uso congiunto della qualifica professionale e di quella accademica non sia stato ritenuto adottabile anche negli atti e provvedimenti interni provenienti dall'Amministrazione.

² La qualifica accademica di dottore è stata per la prima volta disciplinata con il regio decreto 1269/38, art. 48, comma terzo, ancora vigente. Uno dei regolamenti attuativi della riforma universitaria (art. 17, c. 95 legge. n. 127/1997) – che è il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, lo regolamenta ulteriormente introducendo le ulteriori qualifiche di dottore magistrale e dottore di ricerca.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio Affari Generali e Giuridici

N.333-A/9805.P.4.1/2640/2018
Rif. cat. 2.10/R.U.
del 7 marzo 2018

Roma, 26 MAR, 2018

OGGETTO : vice commissari del ruolo direttivo "ad esaurimento" della Polizia di Stato.
Uso del titolo accademico.

ALLA QUESTURA DI

MODENA

Con la nota in riferimento è stato chiesto di conoscere se negli atti e provvedimenti emanati dall'Amministrazione, riguardanti il personale che riveste la qualifica di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, debba essere indicato il titolo accademico qualora posseduto.

In via preliminare si rimanda al d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, recante il c.d. "Regolamento di servizio del personale della Polizia di Stato", che all'art. 11, comma 3, prevede espressamente nei rapporti interpersonali l'obbligo di indicazione della qualifica o di utilizzo del titolo accademico.

Al fine di definire l'ambito soggettivo della citata disposizione, sembra indefettibile il richiamo agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che hanno - come è noto - istituito la carriera dei funzionari della Polizia di Stato, articolandola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti e tipicizzandone le funzioni.

In particolare, l'articolo 3 prevede, espressamente, la laurea quale requisito di accesso al ruolo dei commissari.

Pertanto, l'Amministrazione è successivamente intervenuta con la richiamata circolare n. 333-C/1/9009-B1/2008 del 3 novembre 2008, precisando che essendo il titolo accademico richiesto esclusivamente per l'accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali, l'uso dello stesso è consentito solo ed esclusivamente agli appartenenti ai suddetti ruoli.

Detto criterio continua a trovare applicazione alla luce delle novità introdotte dal recente riordino delle carriere di cui al d.lgs. n. 95 del 2017, non essendo rilevante, ai fini dell'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento, il possesso della laurea fra i titoli di ammissione al concorso interno.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

lodice



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

333-C/I/9009-B1/2008

Roma, 03 NOV. 2008

OGGETTO: disposizioni concernenti l'uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato.

(PROVVEDUTO PER SEDE)

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA =LORO SEDI=
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA =ROMA=
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO =ROMA=
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA =ROMA=
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI =ROMA=
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI =ROMA=
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" =SEDE=
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA =PALERMO=
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE =LORO SEDI=
- AI SIGG. DIRIGENTI DI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA =LORO SEDI=
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE POLIZIA FRONTIERA =LORO SEDI=
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI =LORO SEDI=
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO =LORO SEDI=
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA =LORO SEDI=
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO =ROMA=



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO = LA SPEZIA =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO = NAPOLI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V. E. C. A. = LORO SEDI =
- AL SIGNOR DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI = SENIGALLIA =



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

333-C/1/9009-B1/2008

Roma, 03 NOV. 2008

OGGETTO: disposizioni concernenti l'uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato.

- | | |
|--|-------------|
| - ALL'UFFICIO I – AFFARI GENERALI E GIURIDICI | <u>SEDE</u> |
| - ALL'UFFICIO II – CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI | <u>SEDE</u> |
| - ALL'UFFICIO III – ATTIVITÀ CONCORSUALI | <u>SEDE</u> |
| - AL SERVIZIO SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI E AGENTI | <u>SEDE</u> |
| - AL SERVIZIO PERSONALE TECNICO-SCIENTIFICO E PROFESSIONALE | <u>SEDE</u> |
| - AL SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E SPESE VARIE | <u>SEDE</u> |
| - AL SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E PREVIDENZA | <u>SEDE</u> |
| - ALL'UFFICIO CENTRALE PER LE RICOMPENSE | <u>SEDE</u> |
| - ALLA DIVISIONE I | <u>SEDE</u> |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

333-C/I/9009-B1/2008

Roma, 03 NOV. 2008

OGGETTO: disposizioni concernenti l'uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato.

Con la stipula di diverse convenzioni con università italiane, molti appartenenti alla Polizia di Stato dei ruoli non dirigenti e non direttivi hanno conseguito un titolo di studio accademico.

Conseguentemente la Direzione Centrale per le Risorse Umane è stata destinataria di numerose richieste di parere, provenienti da vari uffici, in merito alla possibilità, per il personale di quei ruoli, di utilizzare il titolo accademico conseguito nel gruppo firma e, comunque, nella corrispondenza d'ufficio.

L'uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato non è regolamentato da specifiche norme. Solo l'art. 11 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (regolamento di servizio dell'Amministrazione della P.S.) lo richiama al comma 3°, ove stabilisce che: "*Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico*".

La norma impone l'utilizzazione della qualifica nei rapporti interpersonali tra i dipendenti dei vari ruoli della Polizia di Stato.

Alternativamente all'uso della qualifica, l'articolo prevede anche l'uso del titolo accademico.

E' evidente che la norma, statuendo l'obbligo dell'indicazione della qualifica e prevedendo come alternativa a tale obbligo l'uso del titolo accademico, considera l'utilizzo del titolo stesso idoneo a sostituire l'indicazione della qualifica, lasciando intendere una sorta di coincidenza tra la qualifica rivestita e il titolo accademico.

Poiché quest'ultimo è richiesto solo ed esclusivamente per l'accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali (art. 3 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334), deve dedursi che l'alternativa che la norma prevede vada riferita solo al personale appartenente a questi ultimi ruoli, non potendo trovare ragion d'essere in nessun altro criterio logico. Diversamente, si creerebbero, oltretutto, dubbi o incomprensioni sul ruolo e sulle funzioni svolte da tutto il personale della Polizia di Stato.

Pertanto, l'uso del titolo accademico nei rapporti interpersonali continua ad essere consentito solo ed esclusivamente al personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato che ne sia in possesso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si ritiene opportuno precisare, al riguardo, che la norma di cui all'art. 11 del d.P.R. 782/85 trova applicazione, ricorrendone l'*eadem ratio*, anche nei rapporti interpersonali esterni all'Amministrazione, instaurati per motivi di servizio.

Quanto sopra esposto, non esime, comunque, questa Amministrazione dall'attribuire la giusta rilevanza al riconoscimento del titolo di studio universitario posseduto dal personale, atteso che l'ordinamento giuridico sancisce il diritto di fregiarsene a chiunque lo abbia legittimamente conseguito.

Pertanto, anche il personale appartenente ai ruoli non dirigenti e non direttivi della Polizia di Stato può fregiarsi del titolo accademico conseguito, in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato (es. relazione di servizio, domande di congedo, redazione di verbali, etc...), con l'obbligo, in tal caso, di far precedere l'indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa.

Resta inteso che negli atti e provvedimenti provenienti dall'Amministrazione (per es. ordinanze di servizio, ordini di servizio, convocazioni, corrispondenza d'ufficio, documenti, etc...) che riguardano il personale dei ruoli degli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori, e dei corrispondenti ruoli tecnici, non dovrà essere indicato l'eventuale titolo accademico posseduto, ma solo la qualifica rivestita.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli